



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo  
Servizio gare e contratti  
Codice Fiscale 80020960821

M\_INF-PRPA  
Provveditorato OO.PP. per La Sicilia e la  
Calabria  
PRPA  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0031799-06/12/2018-USCITA

**AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEDIANTE R.D.O. “APERTA A TUTTI I FORNITORI”)**

**OGGETTO:** Siracusa - Lavori di manutenzione straordinaria della torre e pertinenze di Faro Murro di Porco.

**Codice CIG:** 7710097D4F

**Codice CUP:** D37I17000090001

In esecuzione della determina a contrarre n. 30217 del 23/11/2018 e dell’Ordine di Servizio n. 7/2017, si rende noto che sulla piattaforma internet (sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (da ora in poi: “MePA”) è visibile, relativamente ai lavori in oggetto, una **Richiesta di offerta (c.d. “RDO”) aperta a tutti i fornitori.**

Potrà dunque inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni sul MePA, per la categoria oggetto della RdO, conseguita entro i termini di presentazione dell’offerta.

**Informazioni generali sull’appalto**

**Stazione appaltante:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo Piazza Verdi, 16 – 90138 Palermo

**Luogo di esecuzione dei lavori:** Siracusa

**Responsabile Unico del Procedimento:** Ing. Emanuele Cicivelli

**Validazione del progetto posto a base di gara** rilasciata dal RUP con verbale del 20/11/2018

**Termine di validità dell’offerta:** 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

**Finanziamento:** alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte con i fondi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Capitolo 7261 es. finanziario 2017 con DD n. 128 del 11/05/2017 Sicoge n. 503.

**Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori:** il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.(Art.23 del C.S.A.)

**Penale:** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pecuniaria pari allo 0,4% sull’importo netto del contratto. (Art.23 del C.S.A.)

**Anticipazioni:** ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione di un’anticipazione in favore dell’appaltatore pari al 20% dell’importo contrattuale.(Art.26 C.S.A.)

**Forme di partecipazione ammesse:** non vi sono forme di partecipazione escluse e le imprese consorziate, retiste e mandanti possono partecipare anche se non abilitate al MePA.

**Seduta di esame delle offerte:** L'esame delle offerte pervenute inizierà in seduta pubblica **giorno 18/12/2018 alle ore 9,00** presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria presso la sede di Piazza Verdi, 16 - 90100 Palermo.

Le sedute sono tutte pubbliche e potranno essere svolte (per ragioni logistiche) anche in diverse sedi del Provveditorato. Le sedute deputate alla verifica della documentazione amministrativa verranno annunciate con un preavviso di almeno 24 ore dall'inizio della seduta nelle modalità sopra previste per le comunicazioni, tranne nel caso in cui il seggio di gara dovesse decidere di proseguire la seduta nel giorno successivo: in tal caso sarà sufficiente una comunicazione da parte del punto istruttore a fine seduta.

La seduta di apertura delle offerte economiche verrà invece svolta in una seduta pubblica apposita, che verrà resa nota almeno 48 ore prima dell'inizio della stessa e si svolgerà necessariamente presso la sede del Provveditorato OO.PP. di Palermo Piazza Verdi, 16 - 90100 Palermo, salvo specifiche esigenze logistiche.

Si precisa inoltre quanto segue.

Per ogni seduta di gara deputata all'apertura della documentazione amministrativa, alle imprese partecipanti verranno inviati due *files*.

Un primo *file* conterrà lo *screenshot* della pagina generale propria del punto istruttore/presidente di gara, da cui sarà possibile evincere:

- tutte le imprese che avranno partecipato alla procedura;
- quali imprese saranno state ammesse alla fase di esame delle offerte economiche (si tratterà, precisamente, di quelle imprese i cui *files* allegati saranno *tutti* contrassegnati da un segno di spunta; vi potrà essere una sorta di *alert* giallo, il quale in questo caso rappresenterà un semplice promemoria per il seggio di gara in ordine al sorgere di una questione poi risolta positivamente nel senso dell'ammissione del concorrente alla fase successiva);
- quali imprese saranno state sottoposte a soccorso istruttorio (si tratterà di quelle imprese di cui uno o più *files* sono contrassegnati da una sorta di *alert* giallo non accompagnato da un segno di spunta);
- quali imprese non saranno state ancora esaminate (si tratta di quelle imprese i cui *files* non sono contrassegnati da alcun segno grafico).

Un secondo *file* conterrà un *report* semplificato (una sorta di analogo digitale del tradizionale verbale di gara), sottoscritto dai componenti del seggio, nel quale si daranno informazioni riguardo l'apertura e la chiusura del seggio di gara, i nominativi dei componenti del seggio di gara e di coloro che avranno eventualmente presenziato alla seduta, eventuali fatti degni di nota avvenuti durante le sedute di gara, eventuali indicazioni analitiche riguardo le motivazioni che avranno indotto il seggio di gara all'esclusione o alla sottoposizione a soccorso istruttorio ecc..

Per la seduta di apertura delle offerte economiche, verrà comunicato il già citato *report* semplificato e tutta la documentazione informatica disponibile di riepilogo in ordine ai ribassi effettuati, alla individuazione della soglia di anomalia e all'operatore economico in favore del quale sarà stata pronunciata la proposta di aggiudicazione.

**Termine di presentazione delle offerte in modalità elettronica: 18/12/2018 alle ore 8,59.**

**Termine di presentazione di richieste di chiarimenti/informazioni/documenti ecc.: 14/12/2018 alle ore 13,00.**

**Comunicazioni:** Le comunicazioni alle imprese verranno effettuate dal Provveditorato nelle modalità previste dal MePA tramite la funzione "*Comunicazioni con i fornitori*". In particolare, tale strumento verrà usato per le comunicazioni di avvio del soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto, di annuncio delle successive sedute.

Le comunicazioni di esclusione verranno invece inviate sia tramite pec che tramite il citato strumento di comunicazione.

L'invio di comunicazioni tramite MePA non è comunque esclusivo, in quanto potrà essere accompagnato dall'invio di pec e dalle necessarie pubblicazioni in ottemperanza alle norme vigenti. In caso di richieste avanzate dalle imprese (preferibilmente attraverso il MePA), la risposta verrà data sia direttamente al richiedente, sia in forma anonima e generalizzata nelle modalità già citate entro un termine ragionevole.

Eventuali rettifiche dei documenti di gara verranno rese note sul MePA e alla pagina web [http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566\\_bandi-di-gara-e-contratti.html](http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html) (dove si dovrà selezionare "*Provveditorato Interregionale Sicilia e Calabria*" nella voce "*Struttura*" nel menu a tendina e il CIG della procedura nella voce omonima).

## Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La gara verrà espletata mediante **procedura negoziata** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "b" del D.Lgs 50/2016) **in modalità elettronica, utilizzando lo strumento telematico del MePA.**

La richiesta di offerta è **aperta a tutti i fornitori.**

Si tratta a rigore di una procedura *negoziata* e non di una procedura *aperta* perché, ai fini della partecipazione alla gara, l'operatore economico deve aver conseguito sul MePA le necessarie abilitazioni per la categoria oggetto della RdO entro i termini di presentazione delle offerte.

Nella procedura *aperta*, invece, il conseguimento di dette abilitazioni non è richiesto.

La procedura di gara avviene sulla base di un progetto esecutivo. **I lavori saranno aggiudicati ai sensi dell'art. 95 c. 4 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 c. 2 D.lgs. 50/2016.**

La stazione appaltante si avvarrà della facoltà, concessale dall'art.97 c. 8 primo inciso D.lgs. 50/2016, di escludere automaticamente dalla gara le offerte che avranno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 c. 2 D.lgs. 50/2016.

Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere inferiore a dieci, il Presidente di gara proporrà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico che avrà presentato il massimo ribasso effettivo e, successivamente, se il ribasso sarà risultato superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 c.2 D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avvierà il procedimento volto alla verifica della congruità di detta offerta ai sensi dell'art. 97 cc. 1, 4, 5 e 6 D.lgs. 50/2016. Il calcolo della soglia di anomalia non sarà effettuato, ai sensi dell'art. 97 c. 3-bis, qualora il numero dei concorrenti ammessi sarà inferiore a cinque.

### Precisazioni riguardo il sorteggio del *metodo* di cui all'art. 97 c. 2 D.lgs. 50/2016 e del *coefficiente* di cui all'art. 97 c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016

I sorteggi del **metodo** di cui all'art. 97 c. 2 D.lgs. 50/2016 e del **coefficiente** di cui all'art. 97 c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016 verranno effettuati dal MePA. Il MePA consente di scegliere il momento in cui detti sorteggi vadano effettuati, sebbene non consente di scindere il momento del sorteggio del coefficiente dal momento del sorteggio del metodo: il Provveditorato ritiene preferibile che i sorteggi del **metodo** e del **coefficiente** vadano entrambi effettuati **prima dell'apertura delle offerte economiche** in quanto, come si vedrà di seguito, nel bilanciamento tra le esigenze di trasparenza che fondano la scelta di sorteggiare il metodo prima dell'apertura delle offerte economiche e le esigenze meramente formalistiche che fondano la scelta di sorteggiare il coefficiente all'atto dell'insediamento del seggio di gara, il Provveditorato ritiene prevalenti le prime.

Nelle procedure di gara svolte dal Provveditorato nelle modalità *tradizionali* (ovvero di invio in formato cartaceo dei plichi di partecipazione, e dunque *non* ricorrendo al MePA), si procede *diversamente*, come di seguito esposto:

- 1) il sorteggio del **coefficiente** viene effettuato **all'atto dell'insediamento del seggio di gara**(in adesione al tenore letterale dell'art. 97 c. 2 lett. "e");
- 2) il sorteggio del **metodo** viene invece effettuato **immediatamente prima dell'apertura delle offerte economiche** (e non in apertura del seggio di gara, con ciò ritenendo di perseguire massimamente il fine della "*non predeterminabilità*" fissato normativamente all'art. 97 c. 2 e generali obiettivi di trasparenza), qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; se il metodo estratto è quello di cui alla lett. e), ai fini della determinazione della soglia di anomalia viene moltiplicato il **coefficiente** sorteggiato all'atto dell'insediamento del seggio di gara per la "*media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media*".

## Precisazioni riguardo la seduta di apertura delle offerte economiche

Il Punto Istruttore/Presidente di gara aprirà le offerte economiche una per una e procederà all'esclusione immediata dell'operatore economico che non avrà presentato i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza.

Precisamente, il seggio di gara aprirà il *file* generato automaticamente dal sistema e ammetterà immediatamente l'operatore economico qualora avrà riscontrato che l'offerta economica è completa in tutti i suoi elementi.

In caso contrario, il seggio di gara aprirà il *file* (relativo all'offerta economica) allegato dall'impresa ed effettuerà la valutazione su quest'ultimo: potrebbe infatti verificarsi che il sistema abbia generato un *file* incompleto quanto ad uno dei suoi elementi e il partecipante, accortosi, abbia ritenuto di emendare tale carenza allegando un *file* (non necessariamente con firma digitale) comprensivo degli elementi mancanti.

Si precisa che, in caso di difformità tra un elemento presente in entrambi i *files*, verrà preso in considerazione dal seggio di gara l'elemento riportato nel *file* generato automaticamente dal sistema. Il seggio di gara, in ogni caso, non aprirà il file allegato dall'impresa nel caso in cui il file generato automaticamente sia già comprensivo di tutti gli elementi. Eventuali difetti di sottoscrizione del file allegato non verranno presi in considerazione, in quanto la provenienza dell'offerta economica è garantita dall'uso delle credenziali del sistema.

Quanto al calcolo della soglia di anomalia, si espone quanto segue.

Com'è noto, negli ultimi mesi si è registrato un forte contrasto giurisprudenziale riguardo le corrette modalità di calcolo della soglia di anomalia. In particolare, due erano le questioni controverse: a) l'individuazione dell'insieme delle offerte da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione eventuale del fattore di correzione di cui all'art. 97 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016; b) l'applicabilità della c.d. "regola del blocco unitario" anche alle procedure indette dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016.

La prima questione è stata risolta dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza n. 13 del 30 agosto 2018. La seconda questione è stata risolta dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 3821 del 21 giugno 2018 e 4821 del 6 agosto 2018.

Da riscontri effettuati di recente, non è da escludere l'ipotesi che il MePA non sia stato aggiornato ai principi di diritto di cui alle citate sentenze.

Pertanto, il seggio di gara procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione dopo aver verificato manualmente la correttezza delle operazioni di calcolo. In caso di discostamento da quanto elaborato automaticamente dal sistema, il verbale di gara riporterà dettagliatamente le operazioni di verifica. Al fine di evidenziare quanto elaborato dal sistema, sarà necessario effettuare l'operazione "CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA CLASSIFICA": in base a quanto finora rilevato, tale operazione è meramente prodromica alla verifica del calcolo che verrà effettuato manualmente.

### Importo a base di gara

Importo complessivo dell'intervento:	€ 110.270,34
Importo a base d'asta:	€ 97.700,03
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.570,31

### Categorie delle lavorazioni

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori eseguiti tali lavori si intendono appartenenti alla categoria OG2 – Classifica I – Prevalente – e possono essere subappaltati nel limite del 30%. (Allegato "A" del D.P.R. 207/2010).

### Documentazione richiesta

Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti riguardo la documentazione richiesta, le rispettive modalità d'invio e la natura obbligatoria o facoltativa della relativa presentazione.

Si precisa che il seggio di gara attiverà la procedura del soccorso istruttorio solo qualora non sia riuscito a reperire la documentazione mancante attraverso i mezzi a propria disposizione (es. ricerca dell'attestazione SOA tramite il sito dell'ANAC, ricerca di certificazioni ISO tramite accredia.it o siti analoghi, controlli incrociati delle documentazioni di gara, ecc.).

**1. Attestazione SOA e/o dichiarazione ex art. 90 D.P.R. 207/2010 - modalità d'invio "telematica" - presentazione "facoltativa, ammessi più documenti".**

La natura "facoltativa" (e dunque non: "obbligatoria a pena di esclusione") della presentazione di detti documenti si spiega in ragione del fatto che gli operatori economici, al fine di ottenere la qualificazione per eseguire lavori superiori ad € 150.000, devono aver già dichiarato (in sede di richiesta di abilitazione al MePA per il bando in questione) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 o di un'attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 classifica I. L'attestazione SOA, tra l'altro, qualora posseduta dall'impresa, è comunque sempre visibile consultando il c.d. casellario delle imprese disponibile presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per ragioni di semplificazione dell'attività della P.A., tuttavia, si ritiene opportuno che l'operatore economico partecipante presenti, qualora posseduta, l'attestazione SOA in corso di validità.

Nella RDO vengono "ammessi più documenti" perché l'operatore economico potrà liberamente presentare altra documentazione a corredo come, ad esempio, un eventuale contratto di rinnovo della stessa attestazione SOA o, ancora i documenti a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. Su quest'ultimo profilo si specifica che:

- per la comprova del requisito di cui all'art.90 comma 1 lettera a) del D.P.R. 207/2010 è necessaria la produzione dei certificati di esecuzione lavori (CEL);
- per la comprova del requisito di cui all'art.90 comma 1 lettera b) del D.P.R. 207/2010 è necessaria la produzione dei bilanci degli ultimi cinque anni;
- per la comprova del requisito di cui all'art.90 comma 1 lettera c) del D.P.R. 207/2010 è necessario elencare l'attrezzatura tecnica che l'Impresa intende utilizzare.

Infine, è stata scelta la modalità d'invio "telematica", e non "telematica con firma digitale", per ragioni di maggiore elasticità: la prima, infatti, ammette non solo la presentazione di documenti firmati digitalmente, ma anche ad es. la presentazione di un file in formato pdf.

Si precisa che detti documenti verranno esaminati in sede di gara, ma non verrà effettuata una definitiva valutazione degli stessi in ordine alla sussistenza dei suddetti requisiti: al più, potranno essere chiesti dei chiarimenti qualora la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 90, o la sussistenza di un attestato SOA in corso di validità, possano apparire macroscopicamente dubbie.

Si precisa, infine, che per la nozione di "lavori analoghi", rilevante ai fini della comprova della sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, si farà riferimento a quanto statutito nella delibera AVCP n. 165 dell'11/06/2003.

**2. Cauzione provvisoria – modalità d'invio "telematica" – presentazione "obbligatoria, ammessi più documenti"**

La natura "obbligatoria" di detta presentazione discende dal D.lgs. 50/2016.

La cauzione provvisoria (con ente beneficiario: "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria"), nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, dovrà essere redatta secondo termini, prescrizioni, modalità e facoltà di riduzione previste dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e può essere prestata da tutti i soggetti indicati nello stesso articolo.

**SI PRECISA CHE LA CAUZIONE PROVVISORIA DEVE ESSERE CALCOLATA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, PARI AD € 110.270,34.**

La cauzione dovrà essere comunque corredata:

- a) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- b) da un documento d'identità del fideiussore debitamente firmato dallo stesso.

Si precisa inoltre che:

- se la cauzione provvisoria è firmata digitalmente dal fideiussore e dal certificato di firma digitale del fideiussore risulta che questi agisce per l'Ente fideiussore, non è necessario alcuno dei documenti di cui ai punti a) e b);

se la dichiarazione di cui al punto a) è firmata digitalmente, non è necessaria la presentazione del documento di cui al punto b);

-in caso di importo non sufficiente della cauzione provvisoria, verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio, alla quale l'operatore economico partecipante potrà validamente aderire presentando un'integrazione della polizza fideiussoria, redatta con le stesse modalità prescritte nel presente paragrafo, o altri documenti giustificativi della riduzione (es. certificazioni ISO); l'integrazione sarà ammissibile anche se effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle buste elettroniche, in quanto, se non si consentisse la c.d. *integrazione postuma* dell'importo insufficiente della cauzione provvisoria, potrebbe verificarsi l'effetto giuridico iperformalistico (da evitare in linea di principio alla luce della sempre maggiore estensione normativa e giurisprudenziale dell'istituto del soccorso istruttorio) di escludere operatori economici la cui cauzione provvisoria non raggiungesse l'importo minimo garantito per somme irrisorie;

-in caso invece di carenza assoluta della cauzione provvisoria, l'integrazione in sede di soccorso istruttorio sarà ammissibile solo laddove la cauzione provvisoria sarà stata stipulata per l'importo corretto prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per quanto appena visto, si comprende da sé la scelta di "ammettere più documenti" e di richiedere la modalità flessibile di "invio telematico" degli stessi.

### **3. PASSOE" di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della delibera attuativa n. 111 del 20/12/2013 e successive modifiche dell'ANAC- modalità d'invio "telematica" – presentazione "obbligatoria, ammessi più documenti"**

La natura "*obbligatoria*" della presentazione discende dalla profonda utilità in termini di trasparenza, economicità e semplificazione dell'attività amministrativa.

Va però precisato che:

in caso di mancata presentazione del PASSOE verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio;

nel caso in cui non sarà possibile - anche temporaneamente - generare il PASSOE, il concorrente potrà soddisfare tale adempimento stampando la videata dalla quale sarà risultata detta impossibilità e da una dichiarazione con la quale si impegna a presentare successivamente il PASSOE; in tal caso, pertanto, non verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio.

È sempre ammessa la c.d. "*integrazione postuma*" del PASSOE.

Anche in tal caso, è preferibile la modalità flessibile di invio "*telematico*".

Sono inoltre ammessi più documenti, al fine di evitare irrigidimenti della procedura informatica.

### **4. Eventuale documentazione relativa a R.T.I. o consorzi - modalità d'invio "telematica" – presentazione "facoltativa, ammessi più documenti"**

Tutte le forme di aggregazione tra imprese sono ammesse.

Nel caso l'operatore economico partecipante sia plurisoggettivo, è obbligatorio che venga presentata tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti e, in particolare:

contratto o altro atto equipollente (in originale se in formato elettronico o in copia digitale, anche attestata dall'operatore economico esponenziale) costitutivo della forma di aggregazione di imprese, oppure dichiarazioni di tutte le imprese componenti da cui risulta l'impegno a costituirle in caso di aggiudicazione dell'appalto;

(per le imprese non iscritte al MePA) dichiarazione sostitutiva da parte dell'impresa non iscritta al MePA circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

(per le imprese non iscritte al MePA) copia dell'attestazione SOA per la categoria oggetto dell'appalto o dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti ex art. 90 c. 1 D.P.R. 207/2010.

### **5. Eventuale indicazione, ai sensi del vigente art. 105 c. 6 D.lgs. 50/2016 di una o più terne di subappaltatori per le attività ricadenti nell'art. 1 c. 53 L. 190/2012 (modalità d'invio "telematica" – presentazione "facoltativa, ammessi più documenti")**

La natura “*facoltativa*” della dichiarazione discende dal fatto che l’impresa potrà ben decidere di non ricorrere allo strumento del subappalto per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 1 c. 53 L. 190/2012. Sono “ammessi più documenti”, al fine di evitare irrigidimenti della procedura informatica.

Si precisa quanto segue.

In *primo* luogo, l’indicazione di una o più terne di subappaltatori trova il suo fondamento normativo nell’art. 105 c. 6, che al primo e secondo periodo D.lgs. 50/2016 dispone come segue. “È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara”.

In *secondo* luogo, la dichiarazione del R.U.P. circa il fatto che nell’appalto rientrino/possano rientrare attività di cui all’art. 1 c. 53 L. 190/2012 è messa a disposizione dei concorrenti tra gli allegati della RDO.

In *terzo* luogo, per ragioni di semplificazione, nel caso in cui il concorrente non specifichi a quali tipologie di prestazione omogenea una terna di subappaltatori faccia riferimento, si intenderà che detta terna riguardi genericamente tutte le tipologie di prestazione omogenea previste nei documenti di gara nelle quali rientri l’attività in questione.

In *quarto* luogo, non è in alcun modo obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 per ognuno degli operatori economici indicati quali subappaltatori. Tali dichiarazioni vanno invece presentate nel momento in cui l’aggiudicatario, in fase di esecuzione, decidesse di ricorrere effettivamente al subappalto e individui il subappaltatore.

**6. Eventuale documentazione relativa all’avvalimento - modalità d’invio “telematica” – presentazione “facoltativa, ammessi più documenti”**

L’avvalimento **non è consentito**.

**7. Offerta economica (fac-simile di sistema)**

L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema per ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già predefinite e non modificabili.

**SI PRECISA CHE I COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI VANNO INDICATI OBBLIGATORIAMENTE E SEPARATAMENTE NELL’OFFERTA ECONOMICA. LA MANCATA INDICAZIONE COMPORTA L’IMMEDIATA ESCLUSIONE.**

**Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali**

- a) La stazione appaltante in attuazione dei commi 1 e 3, dell’articolo 2 della deliberazione dell’ANAC n. 111 del 20/12/2013 e successive modifiche, comunica che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 86 del D. Lgs. 50/2016 e della sopraccitata delibera, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
- b) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs50/2016.
- c) L’appalto sarà regolato anche dalle disposizioni previste dal Capitolato Generale d’Appalto.
- d) Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto si procederà con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto.
- e) L’aggiudicatario dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 prima della consegna dei lavori.
- f) Si intendono automaticamente adeguate al D.lgs. 50/2016 le clausole del capitolato speciale d’appalto incompatibili con il suddetto Decreto. Qualora le clausole non siano adeguabili, si intendono inefficaci. Il capitolato speciale d’appalto è inoltre integrato dalle norme vigenti e, in particolare, da quelle di cui al D.lgs. 50/2016.
- g) Saranno consentite modifiche contrattuali solo nei limiti previsti dal D.Lgs 50/2016.

- h) Si precisa, inoltre, che l'aggiudicatario non ha alcunchè a pretendere in caso di mancato finanziamento dell'opera.
- i) Benchè anche la stipulazione del contratto sia possibile sul MePA, si ritiene preferibile stipulare il contratto nelle modalità previste in caso di procedure espletate tradizionalmente. Il contratto di appalto di lavori, infatti, presenta certe specificità (come ad es. l'indicazione del P.O.S.), che ancora non si

atagliano perfettamente agli automatismi del MePA: la stipulazione del contratto tramite MePA verrà dunque effettuata a soli meri fini informatici ai fini dell'archiviazione delle procedure, ma il contratto generato informatico non avrà alcuna altra funzione.

#### **Trattamento dati personali**

- a) Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 i dati forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza ed i diritti, esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'amministrazione ed utilizzati dai funzionari competenti per i necessari adempimenti.
- b) L' Amministrazione potrà comunicare i dati forniti e raccolti, anche a seguito dell'attività di verifica delle copie degli atti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, ai soggetti o categorie di soggetti avente titolo ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché agli organi dell'Autorità Amministrativa e Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.

**Il Dirigente**  
Dott. Donatello Puliatti

